



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

SEZIONE FALLIMENTARE

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ascoli Piceno.

A tutti i Sigg.ri Curatori, Commissari Giudiziali e Liquidatori.

OGGETTO: Compensi in favore degli Avvocati che assistono le procedure concorsuali nelle cause promosse dalle stesse o contro le stesse.

Viste le precedenti circolari emesse dal Giudice delegato *pro tempore* in data 29 ottobre 2012 e 13 ottobre 2014;

Rilevato che la materia del compenso ai professionisti e, segnatamente, agli avvocati è stata oggetto di profonde modifiche legislative apportate dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, cui sono seguiti, da ultimo, il D.M. 55/2014 e il D.M. 147/2022;

Rilevato, in particolare, che l'art. 9 del d.l. n. 1/2012 ha espressamente abolito le tariffe professionali mentre il D.M. 55/2014 - come modificato dal D.M. 147/2022 - riguarda la regolamentazione della determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per la professione forense e ha previsto che il compenso del professionista sia determinato non più per singole attività compiute ma per fasi del procedimento. Al riguardo, il citato Decreto Ministeriale ha previsto, per ogni giudizio, le seguenti fasi: a) fase di studio della controversia; b) fase introduttiva del procedimento; c) fase istruttoria/di trattazione; d) fase decisoria;

Ritenuto che, ancor più dopo le predette modifiche legislative, resta ferma la necessità che le SS. Loro predispongano in anticipo appositi contratti, da sottoporre agli avvocati delle procedure, riguardanti i compensi che verranno richiesti in corso di giudizio o all'atto della definizione dei giudizi;

Ritenuto, altresì, che, nella determinazione della misura del compenso, che dovrà essere in ogni caso liquidato dal Giudice Delegato, appare necessario che i contratti con i professionisti prevedano compensi in una misura che possa essere posta in rapporto con i predetti parametri, e comunque non superiore agli stessi;

Tutto quanto sopra considerato, si ravvisa l'opportunità di aggiornare le Circolari attualmente vigenti presso l'intestato Tribunale nei termini che seguono:

I contratti conclusi con i legali delle procedure dovranno specificare quanto segue:

1. Il legale in adempimento del proprio incarico:

- a) si opporrà ad ogni rinvio dilatorio (salvo che vi siano proposte transattive in itinere);
- b) comunicherà sempre per iscritto al solo curatore l'esito dell'udienza e la data del rinvio;
- c) depositerà necessariamente al Giudice istruttore una richiesta scritta di anticipazione dell'udienza ogni qual volta vi sia un rinvio di oltre 4/6 mesi ivi spiegando che la dilatazione dei tempi di quel processo può determinare una paralisi della procedura concorsuale, con esposizione della Procedura Fallimentare a possibili azioni ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge "Pinto"), come modificata dalla L. n. 134/2012;
- d) agevolerà l'emersione di convenienti proposte transattive.

2. Determinazione del compenso.

Considerata l'avvenuta abolizione delle tariffe professionali il compenso sarà determinato con le modalità di seguito descritte. Il compenso che sarà espressamente pattuito non comprenderà le spese vive documentate che saranno sostenute dall'avvocato (quali, ad esempio, la spesa per il contributo unificato, per bolli per copie conformi, spese di notifica), le quali saranno liquidate separatamente.

Per gli ulteriori oneri e spese non documentabili sarà riconosciuto all'avvocato un compenso forfettario pari al 15% della somma dei compensi pattuiti per le singole fasi (come ora previsto dall'art. 2, c. 2, D.M. 55/2014 come modificato dall'art. 1, co. 1, D.M. 147/2022).

3. Liquidazione del compenso in caso di esito favorevole del giudizio.

In caso di esito favorevole del giudizio, con condanna della controparte al rimborso delle spese di lite, il compenso sarà corrisposto dalla procedura, nella misura liquidata in

sentenza, oltre alle spese successive, in mancanza di pagamento da parte del soccombente. In proposito, salvo quanto disposto dal successivo punto 12, il legale potrà richiedere il pagamento del proprio compenso alla procedura solo dopo aver dimostrato di non aver ricevuto dalla controparte soccombente il pagamento di quanto dovutogli nel termine di trenta giorni dall'avvenuta ricezione da parte della stessa controparte della richiesta di pagamento a mezzo raccomandata a/r; in caso di liquidazione del Giudice di un compenso inferiore a quanto pattuito al successivo punto 4, previa l'infruttuosa escussione della parte soccombente, la procedura fallimentare provvederà ad integrare direttamente la differenza.

4. Calcolo del compenso in caso di esito favorevole del giudizio.

In caso di esito favorevole del giudizio, il compenso sarà corrisposto tenendo in considerazione il valore della causa e sarà liquidato nella misura, espressamente indicata per ogni singola fase di giudizio, da rapportare alla misura media, come prevista dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), del relativo parametro, con la possibilità di un aumento o di una diminuzione non superiore al 20% in relazione alla maggiore o minore difficoltà e/o complessità della controversia e all'utilità che si prevede il giudizio possa apportare alla massa. Qualora la liquidazione giudiziale a favore della Curatela sia superiore al compenso pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del legale.

5. Calcolo del compenso in caso di soccombenza.

Per il caso di soccombenza il compenso sarà corrisposto come al precedente punto 4) rapportando, però, il compenso alla misura minima del relativo parametro.

6. Procedure senza fondi.

Se al momento del conferimento del mandato e/o successivamente, fino alla cessazione dello stesso, la procedura non dispone dei fondi necessari per il pagamento delle competenze spettanti all'avvocato incaricato della difesa in giudizio, il Curatore/Commissario dovrà segnalare senza ritardo tale circostanza al Giudice Delegato e, per conoscenza, all'avvocato stesso. Il Giudice Delegato provvederà con proprio decreto ai sensi dell'art. 144 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Curatore trasmetterà copia autentica del decreto all'avvocato incaricato della difesa in giudizio della procedura, affinché questi ne faccia produzione in giudizio.

7. Domiciliazione.

In caso di necessità di un procuratore domiciliatario, nominato ai sensi di legge, le relative competenze saranno a carico della procedura e liquidate, in ogni caso, sulla base degli stessi criteri di determinazione dei compensi stabiliti per il *dominus* nel contratto di

“Conferimento incarico professionale”, condizioni da comunicarsi preventivamente a cura di quest’ultimo allo stesso procuratore domiciliatario.

8. Attività stragiudiziali.

Il compenso per attività stragiudiziali (transazioni stragiudiziali, etc.) sarà comunque commisurato all’utilità concreta per la massa dei creditori.

9. Cause “seriali” o con oggetto simile.

Nel caso di incarico plurimo per cause seriali o con oggetto simile, il compenso spettante all’avvocato sarà decurtato, in ragione del carattere seriale o analogo dell’argomento trattato, della misura del 20% rispetto a quanto pattuito nei precedenti punti nn. 4 e 5.

10. Chiusura della procedura a seguito di concordato fallimentare/concordato nella liquidazione giudiziale o altro.

Nell’ipotesi in cui la procedura si chiuda a seguito di concordato fallimentare /concordato nella liquidazione giudiziale o, comunque, prima dell’emissione della sentenza definitiva, per l’attività espletata sarà riconosciuto al legale il compenso dovuto per le fasi già concluse nella misura sopra indicata al n. 4, oltre ad un compenso pari al 20% rispetto a quello dovuto per la fase in cui il giudizio si trova al momento della sua conclusione.

11. Compenso per la fase esecutiva.

Per l’eventuale fase esecutiva, le parti dovranno convenire che i relativi compensi di cui al punto n. 4) non potranno in nessun caso essere superiori al valore del/i bene/i pignorato/i, ovvero recuperato/i, a meno che la procedura disponga di altri fondi sufficienti per il pagamento dei compensi maturati.

12. Revoca o rinuncia del Curatore/Commissario o del legale della procedura.

In caso di revoca del mandato da parte del Curatore/Commissario e/o in caso di rinuncia al mandato da parte del legale, spetterà al legale il compenso dovuto per le fasi già concluse, nella misura sopra prevista al punto n. 4) diminuita del 25%, oltre ad un compenso pari al 20% rispetto a quello dovuto per la fase in cui il giudizio si trova al momento della revoca o della rinuncia.

13. Tempistica per la corresponsione dei compensi spettanti ai professionisti.

Qualora le condizioni della procedura concorsuale lo consentano, il pagamento delle prestazioni rese dal legale sarà effettuato dopo la conclusione di ogni singola fase del

procedimento giudiziale. In ogni caso, il pagamento della fase di studio potrà essere chiesto soltanto dopo il completamento della fase introduttiva del giudizio e unitamente a questa. Per il pagamento delle prestazioni relative alla fase decisoria si procederà al pagamento decorso il termine di 30 giorni di cui al precedente punto 3.

14. Polizza professionale.

Il contratto dovrà indicare la Compagnia di Assicurazione con cui l'avvocato ha stipulato la polizza professionale, con l'indicazione del relativo numero, in relazione all'assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla sua attività professionale.

Ascoli Piceno, 19 ottobre 2023

I GIUDICI DELEGATI



Dott.ssa Francesca Sirianni

Francesca Sirianni

Dott.ssa Francesca Calagna

Francesca Calagna



Adriana Cavotetti